

Penale Sent. Sez. 1 Num. 32391 Anno 2017

Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

Relatore: MINCHELLA ANTONIO

Data Udiienza: 02/02/2017

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Procuratore Generale della repubblica presso la Corte di Appello di Milano;

nei confronti di:

██████████ Antonio, nato il 19.04.1937;

Avverso la sentenza n° 6447/2014 della Corte di Appello di Milano del 14.11.2015;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella;

Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. Delia Cardia, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

Udito il difensore Avv. ██████████, che ha insistito per il rigetto del ricorso;

M
H

RILEVATO IN FATTO

1. Con sentenza in data 18.07.2014 il Tribunale di Milano condannava [REDACTED] alla pena di mesi sei di reclusione per aver dato alloggio, a titolo oneroso, a stranieri privi di permesso di soggiorno, al fine di trarne profitto. Rilevava il giudice che il procedimento aveva tratto origine dall'esposto di un amministratore di condominio che aveva segnalato continui movimenti di donne ed uomini nello stabile; la Polizia Locale di Milano aveva predisposto un servizio 20.01.2011 presso lo stabile di via [REDACTED] e, entrata alla scala "C", si era portata presso l'appartamento segnalato, dove accertavano rapidamente che in esso si svolgeva attività di prostituzione da parte di donne cinesi non titolari di permesso di soggiorno: si trattava di tre persone in un appartamento di circa mq 33, di proprietà dell'imputato. Poi la polizia giudiziaria si spostava alla scala "F" dello stesso stabile, in un appartamento di mq 28, di proprietà del medesimo imputato, nel quale veniva trovato un cittadino brasiliano privo di permesso di soggiorno: costui dichiarava di avere un contratto di locazione stipulato a nome di altra persona per un solo mese e con il canone pari ad € 850,00. Nella casa dell'imputato venivano ritrovati i contratti di locazione dei due immobili. Dall'istruttoria dibattimentale risultava che il cittadino brasiliano aveva contrattato con l'imputato, il quale aveva preferito stipulare il contratto con il nome di altra persona (che era regolare sul territorio), e che il canone realmente pagato era pari ad € 1.500,00 mensili più di una cauzione di € 1.500,00; che era l'imputato a ritirare il danaro del canone e che egli sapeva che il predetto inquilino si prostituiva. Queste circostanze venivano confermate nelle informazioni rese dalla persona fittiziamente intestataria del contratto, acquisite ex art. 512 cod.proc.pen. La donna, che era sostanzialmente la tenutaria dell'altro appartamento, riferiva di pagare un canone di € 1.200,00 mensili. La moglie dell'imputato confermava la sottoscrizione dei contratti ed affermava di non aver mai notato nulla di anomalo nonché che i canoni locativi erano di circa € 800,00 mensili. L'imputato spontaneamente dichiarava che il cittadino brasiliano gli pagava il canone perché delegato dall'intestatario e che per la dimora delle donne cinesi era stata sua moglie ad occuparsi delle trattative.

Concludeva il giudice che risultava la condotta di aver dato in locazione i predetti beni immobili e risultava altresì un ingiusto profitto, desunto da condizioni contrattuali più gravose dei valori di mercato, consentite dal profittamento della condizione di irregolarità dei soggetti stranieri; del resto, i contratti sequestrati erano privi di intestazione e si riferivano ad una permanenza di un solo mese, riportando un canone locativo ben inferiore a quanto versato in realtà per appartamenti di modeste dimensioni: l'imputato ben conosceva lo stato di clandestinità degli inquilini, tanto che aveva suggerito al cittadino brasiliano di far figurare un altro intestatario e tanto da non effettuare alcuna registrazione (così non pagando le imposte relative). Venivano

riconosciute le circostanze attenuanti generiche e si disponeva la confisca degli immobili.

2. Interponeva appello l'imputato, chiedendo l'assoluzione da tutti i reati o almeno da quello relativo all'appartamento della scala "C", con la revoca della confisca e benefici di legge.

3. Con sentenza in data 14.12.2015 la Corte di Appello di Milano assolveva l'imputato, perché il fatto non costituiva reato: riteneva il giudice che non era stata raggiunta la prova del dolo specifico di volere trarre profitto dalla condizione di clandestinità degli inquilini, e ciò perché non poteva parlarsi di canone di locazione esorbitante rispetto a quello normalmente praticato; veniva ritenuto equo un canone di € 700,00/800,00 e quello riscontrato nel processo era comprensivo di ogni spesa, per cui non veniva considerato esorbitante; peraltro, la sottoscrizione di contratti avrebbe consentito azioni legali tese a riequilibrare gli interessi delle parti e la mera azione di locazione di immobili a soggetti stranieri irregolari sul territorio non era reato.

4. Avverso detta sentenza propone ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano, deducendo, con il primo motivo, erronea applicazione della legge in ordine al dolo specifico del reato, il quale va ravvisato non soltanto in un sinallagma eccessivamente gravoso per lo straniero, ma anche in condizioni contrattuali oggettivamente più vantaggiose per l'agente, allorquando la condizione di illegalità abbia reso possibile o agevolato la conclusione del contratto: nella fattispecie non era possibile la registrazione dei contratti a causa della condizione di irregolarità degli stranieri e quindi, quanto meno, l'ingiusto profitto vi era stato nel corrispettivo non sottoposto a prelievo fiscale. Con il secondo motivo si deduce manifesta illogicità della motivazione: si sostiene che la entità del canone pagato era stata ritenuta non esorbitante sulla base di mere deduzioni difensive non provate in alcun modo e senza verifica dell'entità delle spese condominiali, atteso che appariva inverosimile che la differenza tra il canone del contratto (€ 850,00) e il canone realmente pagato (€ 1.500,00) fosse imputabile a spese condominiali pari ad € 650,00 mensili per un piccolo appartamento in zona non lussuosa; parimenti i contratti stessi erano inidonei ad una azione legale poiché non erano registrati, oltre ad essere sottoscritti da persone di comodo e ad essere gravanti su soggetti che non potevano, per la loro condizione, far valere una pretesa giudiziaria.

L'interessato produceva memoria difensiva.

5. In udienza il P.G. ha concluso per l'accoglimento del ricorso, ritenendo che l'assoluzione, così come motivata, avrebbe sostanzialmente condotto ad una abrogazione del reato e che l'entità del canone e la mancata registrazione dei contratti erano indicativi del profitto ingiusto: parimenti si evidenziava che gli inquilini non potevano ottenere alcuna tutela.

Il difensore del ██████████ ha sottolineato che l'inquilino di cittadinanza brasiliana aveva riferito che l'ammontare del canone locatizio era normale e da questo dato la Corte di Appello aveva desunto la connotazione non esorbitante del sinallagma e la mancanza di costrizione; ha insistito sulla circostanza dell'esistenza dei contratti di locazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

La seconda decisione, pur rovesciando integralmente il giudizio conclusivo del primo grado, da un lato omette di confrontarsi adeguatamente con la sentenza di primo grado sui punti di differente valutazione, dall'altro afferma che, per integrare l'elemento del dolo specifico in relazione al reato di cui all'art. 12, comma 5 bis D.L.vo n° 286 del 1998, debba sussistere un canone di locazione esorbitante rispetto al canone normalmente praticato alle persone regolari.

Questo argomento - utilizzato come di per sé dirimente - non trova rispondenza negli orientamenti di questa Corte, che ha chiarito come, per la sussistenza del reato previsto dall'art. 12, comma 5 bis, D.Lgs. n. 286 del 1998 (T.U. della disciplina dell'immigrazione), come novellato del D.L. n. 92 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 125 del 2008, è richiesto il fine di trarre un ingiusto profitto dalla locazione ovvero dal dare alloggio ad uno straniero privo di titolo di soggiorno, fine che può essere desunto da condizioni contrattuali oggettivamente più vantaggiose per l'agente, ma che non devono necessariamente tradursi in un sinallagma eccessivamente gravoso per lo straniero (Sez. 3, n° 17117 del 20.01.2015, Rv. 263232). In effetti il Legislatore ha diversificato due ipotesi - il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui all'art. 12, comma 5, del citato T.U. e la cessione dell'immobile di cui al comma 5 bis della medesima norma - al fine di attrarre nell'area della punibilità della seconda fattispecie i casi di cessione o locazione onerose di beni immobili finalizzate a trarre ingiusto profitto dalla condizione di irregolarità delle persone straniere. Non è pertanto necessario che il profitto abbia anche la sua esclusiva causa nell'odioso sfruttamento di tale condizione ad esclusivo vantaggio del contraente più forte in grado di imporre condizioni gravose ed esorbitanti, ma è sufficiente che la illegalità della condizione della persona straniera abbia reso possibile o anche solo agevolato la conclusione del contratto a condizioni oggettivamente più vantaggiose per la parte più forte, condizioni che non necessariamente si devono tradurre in un sinallagma eccessivamente gravoso per il soggetto clandestino (si può ipotizzare il caso di un canone di locazione preteso "in nero" ma a prezzi di mercato, nel quale il profitto consiste nella sola possibilità di evadere le tasse resa più agevole dalla condizione di illegalità dello straniero oppure il caso di pattuizione di prezzi non concorrenziali e tuttavia tali da non essere eccessivamente gravosi per lo straniero).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Questo principio è stato disatteso dalla Corte territoriale, mentre era stato correttamente individuato dal giudice di primo grado, che aveva sottolineato l'esistenza di contratti relativi ad un periodo temporale molto limitato e mai registrati, riportanti un canone che era circa la metà di quanto realmente corrisposto dai soggetti stranieri: inoltre, la circostanza che non esistessero contratti regolari - che non sarebbe stato possibile stipulare, considerando la condizione di irregolarità degli effettivi utilizzatori - rende evidente la precarietà del rapporto in sfavore di questi ultimi, con ingiusta prevalenza del potere di disposizione del proprietario oltre al conseguimento, da parte dello stesso, dell'ingiusto profitto del corrispettivo ricevuto e non sottoposto a prelievo fiscale.

2. Oltre a ciò, la Corte territoriale reputa che il canone di locazione non fosse esorbitante rispetto al canone praticato per persone di condizione regolare poiché il cittadino brasiliano (utilizzatore di uno degli appartamenti) di cui sopra aveva ritenuto che quella somma fosse "normale" considerando che era comprensiva delle spese condominiali: ma l'assunto è, all'evidenza, immotivato, poiché sostanzialmente fondato sulla impressione soggettiva di un testimone e poiché non vi era stata alcuna risultanza processuale sulla imputazione della somma anche a pagamento delle spese condominiali né sulla entità delle predette spese condominiali, le quali, in quella impostazione, venivano calcolate in misura non verosimile (di fatto, si sarebbe trattato di € 650,00 mensili di sole spese condominiali per un appartamento di mq 35, posto in una zona non lussuosa della città).

Parimenti la Corte territoriale ha ritenuto che i contratti di locazione rinvenuti, e stipulati a nome di persone di condizione regolare ma differenti dagli utilizzatori, avrebbero consentito l'esperimento di azioni legali a tutela: per verità, anche questa affermazione non considera che si trattava di stipule scritte ma non registrate, con l'indicazione di soggetti formali di comodo, per cui i soggetti clandestini effettivi utilizzatori non avrebbero potuto far valere alcuna pretesa in sede giudiziaria.


L'erronea applicazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione impongono l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano.

P.Q.M

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano.

Così deciso il 02 febbraio 2017.

Il Consigliere relatore
(Antonio Minchella)



Il Presidente

(Mariastefania Di Tomassi)

